



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Il Sindaco

Ordinanza n. 18426 GIU. 2008

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI - PERIODO DI ALLERTA - INTERVENTI PREVENTIVI ED OBBLIGHI

IL SINDACO

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 65 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 recante "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" il quale stabilisce che il periodo a rischio di incendi boschivi è quello compreso tra **il 15 giugno ed il 30 settembre** e costituiscono altresì **periodi di allerta** tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;

CONSIDERATO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004

RITENUTO necessario effettuare interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi nelle varie fasi dell'anno oltre che nel periodo di massima allerta sopra indicato;

VISTI:

- gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- le disposizioni in materia ambientale e di Prevenzione Incendi di cui ai Decreti legislativi n° 139 e n.° 152/2006;
- l'art. 65 della L.R. 39/2002;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 24.06.2008 avente ad oggetto: "**Piano A.I.B. 2008 – Antincendio boschivo**";
- l'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000;

ORDINA

A tutti gli enti ed ai privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:

• **PERIMETRAZIONE** con solchi di aratro per una fascia di almeno 7 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano, foglie secche e/o altro materiale combustibile di:

a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;

b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;

c) terreni incolti;

• **COMPLETAMENTO** entro il 10.07. corrente anno di tutte le operazioni di interrimento delle stoppie;

• **RIPULITURA** della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974 n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;

• **RIPULITURA** da parte degli enti interessati (ANAS, FERROVIE DELLO STATO, CONSORZI DI BONIFICA, ARSIAL, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;

E' fatto altresì OBBLIGO di osservare le seguenti PRESCRIZIONI:

- a) nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;
- b) pulizia dell'area circostante i serbatoi di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico per un raggio non inferiore a mt. 5,00, ad opera dei concessionari;
- c) durante la stagione estiva e autunnale è proibita l'accensione delle stoppie nelle vicinanze di boschi, siepi, magazzini o depositi di cereali o di altro materiale combustibile o infiammabile e comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti; al di fuori di tali periodi, chiunque accenda le stoppie dovrà provvedere preventivamente a dotarsi di appositi mezzi di spegnimento avvalendosi della collaborazione di un numero congruo di persone;
- d) nelle stesse aree, durante la stagione estiva e autunnale è inoltre vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo;
- e) i proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione di sanzioni amministrative da €51,65 ad €309,87 (obblazione in via breve pari ad €103,30).

Deroghe a quanto sopra disposto sono ammesse solo dall'alba al tramonto - e comunque nelle giornate di assenza di vento - **nei seguenti casi:**

- l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate da enti Locali, da altre amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Lazio – Assessorato all'Ambiente - che dichiara l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;
- l'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui di interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dal locale Comando del Corpo Forestale dello Stato;

Nel periodo di grave pericolosità le Autorità Forestali possono comunque disporre la motivata sospensione o il rinvio delle operazioni di abbruciamento.

AVVERTENZE

Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso al:

DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE TEL. 803555

- **Vigili del Fuoco (tel. 115 oppure 06 99 04 797)**
- **Corpo Forestale (tel. 1515 oppure 06 99 67 48 99)**
- **Comando VV.UU. Cerveteri (tel. 06 9942586);**
- **Comando Carabinieri (tel. 112 - 06 9940002 – 06 99 02 445);**
- **Commissariato di P.S. (113 oppure 06 99 55 01 75)**
- **Polizia provinciale (06 99 80 62 89)**
- **Pronto soccorso (06 99 55 661 - 06 99 24 101 - 06 99 88 407)**
- **Guardia di Finanza (06 99 10 639)**

Copia della presente è resa nota alla cittadinanza mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune <http://www.comune.cerveteri.rm.it>;
- affissione su tutto il territorio comunale.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso al Responsabile del Servizio Protezione Civile per la **divulgazione a tutte le Forze dell'Ordine** cui spetta la funzione di controllo del territorio nonché ai competenti settori presso:

- **Prefettura di Roma;**
- **Regione Lazio;**
- **Provincia di Roma;**
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;**
- **Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cerenova.**

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far rispettare la presente Ordinanza.

dalla Residenza comunale li 26.06.2008

IL SINDACO

Gino Ciogli

